



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| FRANCO DE STEFANO | Presidente       |
| PASQUALE GIANNITI | Consigliere-Rel. |
| AUGUSTO TATANGELO | Consigliere      |
| ALBERTO CRIVELLI  | Consigliere      |
| VITTORIA AMIRANTE | Consigliera      |

Oggetto:

Danni da lesioni per  
"carica" incompiuta di  
cinghiale selvatico.

Ud. cc 29 gennaio 2026

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 28803/2022 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████  
██████████ presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è  
domiciliato per legge;

-ricorrente-

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante in atti  
indicato, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO - ROMA, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è  
domiciliata per legge;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1334/2022  
depositata il 28/09/2022;  
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal  
Consigliere Pasquale Gianniti.



## FATTI DI CAUSA

1. Il 4 aprile 2006, [REDACTED] mentre tagliava un albero in un appezzamento boscato di sua proprietà, sito nella località [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] veniva distratto dall'improvviso sopraggiungere di un cinghiale e, non riuscendo più a controllare adeguatamente la manovra, il tronco, ormai reciso, cadeva rovinosamente sulla sua gamba, provocandogli lesioni.

2. Il [REDACTED] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di L'Aquila la Regione Abruzzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro. A sostegno della sua pretesa, affermava che la Regione Abruzzo, in qualità di ente preposto alla gestione della fauna selvatica, era responsabile per non aver provveduto a installare nelle zone boschive limitrofe al luogo del sinistro strumenti di dissuasione attivi e passivi (quali recinzioni, linee elettrificate, barriere catarifrangenti e dispositivi acustici), né predisposto un sistema di convogliamento degli ungulati verso zone boschive più lontane da quelle maggiormente frequentate dai proprietari terrieri locali.

Si costituiva la Regione Abruzzo, eccependo: la prescrizione del diritto azionato; la carenza di legittimazione passiva e la mancanza di prova del sinistro dedotto; la mancanza di nesso causale tra la condotta della Regione e l'evento, nesso causale eliso dall'imprudenza dell'attore. Inoltre, contestava il *quantum* della pretesa.

Instaurato il contraddittorio e assunte prove per testi e documentali, il Tribunale di L'Aquila, con sent. n 413/2021, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla Regione, rigettava altresì nel merito la pretesa risarcitoria attorea, ritenendo il sinistro ascrivibile alla condotta colposa del [REDACTED]

Avverso tale sentenza, proponeva appello il [REDACTED] [REDACTED] eccependo: l'erronea interpretazione dell'art. 1227 c.c. e l'errata valutazione del materiale probatorio, con conseguente vizio di



motivazione; l'erronea interpretazione degli artt. 2052 e 2043 c.c. in ordine al riparto dell'onere probatorio, con ulteriore conseguente erroneità della motivazione.

Si costituiva la Regione Abruzzo, chiedendo il rigetto dell'appello.

La Corte d'appello di L'Aquila, con sent. n. 1334/2022, confermando integralmente la sentenza impugnata, respingeva il gravame e condannava l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore della Regione Abruzzo, oltre al rimborso delle spese generali e accessori di legge.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [REDACTED] articolando tre motivi.

Ha resistito con controricorso la Regione Abruzzo.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed i Difensori delle parti non hanno depositato memorie.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. [REDACTED] articola in ricorso tre motivi. Precisamente:
  - con il primo motivo denuncia <<ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. 1227 cc>>, nella parte in cui la corte territoriale non ha riconosciuto che la sua condotta colposa non era stata idonea a interrompere il nesso di causalità, non essendo da sola sufficiente a provocare l'evento. A dimostrazione dell'assenza di colpa, deduce che l'evento era stato determinato dall'arrivo dell'animale selvatico e dall'omessa gestione della fauna da parte della Regione, nonché di aver svolto per vent'anni la stessa attività, con medesime modalità;
  - con il secondo motivo denuncia <<ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. 2052 cc>>, nella parte in cui la corte territoriale ha applicato i criteri di cui



all'art. 2054 c.c. pretendendo la prova della dinamica dell'incidente e ritenendo tale onere probatorio non assolto, mentre non ha, invece, verificato se la Regione avesse fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2052 c.c., pur riconoscendo che la presenza dell'animale selvatico era normale e prevedibile;

- con il terzo motivo denuncia <<ex art.360 comma 1 n.5 cpc omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti>>, nella parte in cui la corte territoriale non ha consentito l'identificazione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione; osserva che la corte territoriale non ha indicato le misure idonee non adottate.

2. Il ricorso non è fondato.

2.1. Inammissibile è la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contenuta nel motivo primo e nel motivo secondo.

Invero, la censura non rispetta i rigidi parametri della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la violazione di tali norme è configurabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia disatteso, senza motivazione, il valore di una prova legale. Nel caso di specie, il ricorrente censura in realtà il risultato dell'apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito, attività che è riservata esclusivamente a quest'ultimo.

2.2. Inammissibile è la denunciata violazione dell'art. 1227 c.c., contenuta nel motivo primo.

Invero, la corte di merito ha logicamente evidenziato che l'attività di taglio, svolta in un habitat naturale noto per la presenza di fauna selvatica e con l'uso di strumenti rumorosi (motosega) idonei ad allarmare gli animali, imponeva l'adozione di specifiche cautele (come recinzioni o sorveglianza) che l'attore ha omesso, accettando implicitamente il rischio. L'esperienza ventennale dedotta dal ricorrente è stata ritenuta irrilevante a fronte della rilevata imperizia e negligenza dimostrata nel caso specifico.



La valutazione dell'idoneità di tale condotta a interrompere il nesso causale tra l'animale e l'evento lesivo costituisce un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, come per l'appunto si verifica nella specie.

Se non inammissibile, il motivo è comunque infondato, in quanto la corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui la condotta incauta del danneggiato può avere efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

Invero, l'art. 1227, comma 1, c.c. non serve solo a ridurre il risarcimento, ma può avere efficacia escludente totale quando la condotta della vittima è talmente imprudente da porsi come causa assorbente dell'evento.

In applicazione di tale principio, la corte di merito ha ritenuto che lavorare con una motosega (rumorosa e idonea ad allarmare la fauna) in un bosco noto per la presenza di cinghiali senza alcuna protezione o sorveglianza integri una "accettazione del rischio" che interrompe il nesso eziologico tra la funzione di gestione della fauna della Regione e l'incidente.

2.3. Il motivo secondo è infondato nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 2052 c.c.

Il ricorrente sostiene che, in regime di art. 2052 c.c., spettava alla Regione provare il caso fortuito una volta accertata la presenza dell'animale.

Tuttavia, secondo l'orientamento di questa Corte (affermato a partire da Cass. n. 7969/2020), sebbene la fauna selvatica ricada sotto l'art. 2052 c.c., permane in capo al danneggiato l'onere prioritario di provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che il danno (la caduta dell'albero sulla gamba) è dipeso (non da uno scontro fisico con l'animale o da una sua carica provata, ma) dalla reazione impropria



e negligente del boscaiolo di fronte all'avvistamento dell'ungulato. Dal giudizio di merito, cioè, è risultato che sono mancati un contatto fisico tra l'animale e l'uomo e altra forma di interazione diretta ed immediata del comportamento del primo.

La corte di merito, invero, ha rilevato che il cinghiale è stato solo l'"occasione" e non la causa del danno: il danno è stato materialmente cagionato dalla caduta dell'albero (cosa in proprietà e controllo dello stesso attore), provocata per di più dalla pregressa condotta del boscaiolo, che, nella fase finale e più pericolosa di questa, ha reagito in modo improprio a un semplice avvistamento dell'animale selvatico. Pertanto, il criterio di imputazione (ai sensi degli artt. 2043 o 2052 c.c.) diventa irrilevante se manca il nesso di causalità materiale.

Una volta che il giudice ha escluso il nesso di causalità materiale, ascrivendo l'evento alla condotta incauta esclusiva del leso (c.d. fortuito incidentale), non viene nemmeno in rilievo la prova liberatoria del caso fortuito a carico della Regione: la responsabilità oggettiva dell'ente preposto non può, infatti, operare in assenza del presupposto fondamentale del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso.

#### 2.4. Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente si duole (p.13) che la corte di merito <<non ha consentito l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione di ritenere inevitabile l'evento non precisando quali sono le misure idonee e non messe in atto>>.

Tuttavia, il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico fenomenico e non una valutazione giuridica o la mancata menzione di un'argomentazione difensiva.

La "inevitabilità" dell'evento lesivo invocata non costituisce un fatto in sé, ma l'esito di un giudizio di valore operato dal giudice.

D'altronde, il giudice del merito ha fornito una motivazione che non è né apparente né illogica, avendo chiarito che la condotta del ■



██████ è stata la causa assorbente dell'evento. Ogni censura relativa alla mancata specificazione dei presidi di controllo della fauna da parte della Regione resta assorbita dalla valutazione della colpa del danneggiato, che ha reso l'evento non evitabile dall'amministrazione proprio a causa dell'eccezionalità e imprudenza del comportamento del privato nel proprio fondo.

Occorre aggiungere che entrambi i giudici di merito hanno rigettato la domanda basandosi sulla medesima ricostruzione dei fatti (colpa esclusiva del boscaiolo), ragion per cui l'inammissibilità del terzo motivo consegue anche al fatto che è preclusa la denuncia di omesso esame di fatti decisivi quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado fondandosi sulle stesse ragioni di fatto.

Infine, occorre rilevare che le "misure idonee", che il ricorrente lamenta non essere state indicate dalla corte, sono in realtà giuridicamente irrilevanti: non è esigibile dalla Regione la recinzione generalizzata di tutti i boschi o l'allontanamento degli animali dal loro habitat naturale. Tali omissioni non costituiscono "fatti storici" omessi, ma valutazioni già implicitamente risolte dal giudice di merito.

Quanto alle misure idonee da adottarsi dal danneggiato, poi, la motivazione è, con ogni evidenza, chiara ed esauriente.

2.5. In definitiva il ricorso viene deciso sulla base del seguente principio di diritto:

<<In tema di danni cagionati da fauna selvatica, l'applicazione del regime di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. non solleva il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo. Tale nesso deve ritenersi interrotto - con l'effetto di escludere la responsabilità dell'ente pubblico - qualora il danno sia derivato da una reazione impropria o negligente del danneggiato a fronte di un evento (quale l'avvistamento di un animale nel suo habitat naturale) ampiamente prevedibile, tale da degradare la presenza dell'animale a mera occasione del sinistro>>.



3. Al rigetto del ricorso consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

**P. Q. M.**

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Regione resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Franco De Stefano

